

Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC)

Modifica del 6 ottobre 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 2000¹,
decreta:

I

La legge federale del 6 ottobre 1989² sulle finanze della Confederazione (LFC) è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 85 numeri 1, 2 e 10 della Costituzione federale³,

...

Art. 15 cpv. 3

³ Nell'interesse di un'attività amministrativa economica possono essere ammesse le remunerazioni fra unità amministrative della Confederazione. Le prescrizioni valide per le uscite e le entrate giusta l'articolo 5 sono applicabili per analogia.

¹ FF 2000 1455

² RS 611.0

³ Queste disposizioni corrispondono all'articolo 167 della Costituzione federale del 18 aprile 1999.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2000

Il presidente: Schmid Carlo

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 6 ottobre 2000

Il presidente: Seiler

Il segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 17 ottobre 2000⁴

Termine di referendum: 25 gennaio 2001

2007

⁴ FF 2000 4485